

ORDINE AVVOCATI  
2230 15/5/13



TRIBUNALE DI MESSINA

^^^^^^^^

**Presidenza**

\*\*\*\*\*

Decreto n. 60/13

IL PRESIDENTE F.F.

Rilevato che, come segnalato dal Presidente della II sezione civile, Dr. A. Fiorentino, a seguito della introduzione del c.d. concordato "in bianco" di cui all'art. 161 comma 6 legge fall. , si è notevolmente incrementato il numero dei concordati ed appare opportuno per ragioni di economia processuale, ed al fine di preservare il bagaglio di conoscenza acquisito dal giudice del concordato, che i procedimenti fallimentari e quelli concordatari vengano trattati dallo stesso giudice delegato;

ritenuto che occorre disporre la variazione tabellare proposta, che prevede la riunione dei procedimenti, dando prevalenza alla procedura fallimentare in caso di dichiarazione di inammissibilità del concordato ed al concordato ove venga emesso il decreto di apertura della relativa procedura:

PQM

con variazione tabellare urgente dispone che con decorrenza dalla data del presente provvedimento, e fermo restando le assegnazioni già effettuate:

- La procedura concordataria dichiarata inammissibile deve essere riunita alla procedura fallimentare precedentemente instaurata;
- In caso di ammissione dell'istante alla procedura concordataria, la preesistente procedura fallimentare andrà ad essere riunita.

Dispone la trasmissione del presente decreto al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente e ai Giudici della II sezione civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e alle cancellerie competenti.

Messina 14.6.2013

Il Presidente del Tribunale F.F.  
(Dott. Marina Moleti)

0.25/5/13